

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 30 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - VARIANTE N. 7, PARZIALE, AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1215 - 246557/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e SILVANA ACCOSSATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Nichelino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, di Variante al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995, di Variante strutturale n. 2 al PRGC, approvata con deliberazione G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001 e di Variante strutturale n. 5 al PRGC, relativa all'introduzione della previsione del nuovo insediamento commerciale-sportivo *Mondo Juve*, in luogo dell'esistente area dell'Ippodromo di Galoppo, approvata con deliberazione G.R. n. 2-10057 del 31/07/2003;
- ha approvato le seguenti Varianti Parziali:
 - n. 3 (deliberazione C.C. n. 47/01), di adeguamento alla disciplina del commercio (di cui alla L.R. n. 28/1999 e successiva D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414), introducendo la richiesta zonizzazione di settore;
 - n. 4 (deliberazione C.C. n. 93/01), con la quale si modifica la zonizzazione commerciale del Comune, in modo da rendere ammissibile l'insediamento commerciale di *"Mondo Juve"*;
- ha adottato, e sono pertanto *in itinere*, le seguenti Varianti Parziali:
 - variante contestuale al Piano Particolareggiato "Piazza C. A. Dalla Chiesa" (deliberazione C.C. n. 59/02);

- n. 6 (deliberazione C.C. n. 16/03), che modifica nuovamente la zonizzazione commerciale, riclassificando, da L3 a L2, quella relativa all'insediamento Mondo Juve;
- ha, infine, adottato, con deliberazione del C.C. n. 72 del 30/06/2003, integrata con successiva deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2003, il Progetto Preliminare della Variante n. 7, Parziale, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/08/2003, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Nichelino:

- popolazione: 46.858 ab. (2001);
 - trend demografico: in crescita nell'ultimo decennio, dopo una ventennale leggera flessione (44.837 ab. al 1971, 44.311 al 1981, 44.069 al 1991);
 - superficie: 2.064 ha. totalmente di pianura, di cui 491 ha occupati da insediamenti esistenti e/o previsti;
 - configurazione insediativa: per dilatazione lungo le principali arterie di comunicazione stradale, conurbata con gli abitati dei Comuni di Torino e Moncalieri;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla tratta Sud del SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) e dalla Ferrovia Torino-Pinerolo;
 - infrastrutture sportive: dal dopoguerra, è sede degli Ippodromi di trotto e di galoppo, di rilevanza nazionale;
 - idrologia: è interessato dal sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti Chisola e Sangone;
 - rilevanze ambientali e storico monumentali: la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il connesso Parco Regionale;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto, connesse all'intenzione di consentire l'insediamento di attività produttive nell'area, in parte utilizzata per l'attività agricola ed in parte inutilizzata (incolto), compresa tra il ramo di svincolo sud-est della tangenziale, str. del Debouchè e la via Matteotti. Una parte dell'area (comunemente denominata "buca") presenta una depressione di circa 9 metri in quanto utilizzata come area di cava per la realizzazione della tangenziale;

rilevato che la Variante in oggetto modifica il PRGC vigente, con riferimento all'area sopradescritta, nel modo seguente:

PRGC vigente

l'area è destinata a *SP aree al servizio degli insediamenti produttivi n. 851* del distretto industriale *DI3*. Il PRGC ammette per tale categoria di area normativa le seguenti destinazioni: parcheggi, aree verdi, servizi sociali ed attrezzature integrative e servizi vari (mense aziendali, servizi sportivi, servizi di ristorazione, motel di livello locale e spazi attrezzati per riunioni, ecc...). La superficie fondiaria (SF) indicata nel Piano per tale area è di 40.900 mq (tale valore, ricalcolato - in occasione della Variante in oggetto - su base informatica, viene aggiornato a 64.767 mq);

Variante

la destinazione dell'area in argomento viene sostanzialmente sdoppiata, confermandone la destinazione per poco più della metà della sua estensione (33.543 mq attribuiti all'area *SP n. 851*) e attribuendo alla parte residua - lato str. del Debouchè - di estensione pari a 30.000 mq, la destinazione BP2 (aree produttive a carattere industriale-artigianale-commerciale di completamento o trasformazione). Altre parti residue minimali sono destinate a viabilità o ad arredo stradale.

Per quanto riguarda l'area BP2 (a cui viene attribuita la codifica *n. 928*) si prevede una SLP di 8.888 mq, mentre, per quanto attiene l'area per servizi *SP n. 851* la SLP

individuata, per la realizzazione di attività ricettive, strutture per la ristorazione, il tempo libero e lo sport, è pari a 8.500 mq.

La Variante riduce le fasce di rispetto stradale del Piano vigente (con riferimento alla tangenziale, al suo svincolo con l'asse Debouchè e con il v.le Matteotti) in considerazione dell'inclusione dell'area in argomento all'interno del perimetro del centro abitato, modificato con deliberazione di Giunta Comunale a giugno 2003.

Un paragrafo della Relazione Illustrativa è dedicato all'impatto ambientale, come richiesto dall'art. 20 L.R. 40/98. All'interno di tale paragrafo, con riferimento alla zonizzazione acustica, si attesta che non è necessario variare la classe attribuita all'area.

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che la responsabilità dell'attribuzione di Variante Parziale, e del rispetto dei requisiti di legge così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/10/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/09/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni:

- con riferimento al carattere agro-naturale dell'area interessata dalla Variante, si invita il Comune a rivedere le previsioni contenute nella Variante medesima, lasciando immutata l'attuale destinazione a servizi dell'area ed anzi introducendo prescrizioni che ne limitino l'utilizzo ai soli servizi pubblici "non costruiti" al fine di preservarne le attuali prerogative;
- fermo restando quanto espresso al punto precedente, si rileva che la fascia di rispetto stradale attribuita al ramo di svincolo della tangenziale, con il quale l'area in argomento confina, pari a 20 metri, deve essere portata ai 30 metri attribuiti alla fascia di rispetto della tangenziale;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante n. 7, Parziale, al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione C.C. n. 72

del 30/06/2003, integrata con successiva deliberazione C.C. n. 81 del 22/07/2003, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba